

**Mod. CONFERMA DELEGA PER
IL RITIRO DI ALUNNO MINORE**

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
DI OSIO SOTTO

I sottoscritti

PADRE/tutore/affidatario _____

nato a _____ (Prov. _____) il _____

domiciliato a _____ (Prov. _____) in via _____

MADRE/tutrice/affidataria _____

nata a _____ (Prov. _____) il _____

domiciliata a _____ (Prov. _____) in via _____

esercenti la responsabilità genitoriale sull'**ALUNNO/A** _____

nato/a a _____ (Prov. _____) il _____

iscritto nell'a.s. ____/____ alla classe ____ Sez. ____ della Scuola di Osio Sotto

Infanzia "Sergio Gritti"

Primaria "Aldo Moro"

Secondaria "Enrico Fermi"

CONFERMANO

per l'anno scolastico ____/____ l'atto di delega già consegnato.

Luogo e data, _____

Gli esercenti la responsabilità genitoriale

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Da sottoscrivere in caso di modulo firmato da un solo genitore

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 hanno apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 CO. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337 ter CO. 3

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337 quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la presente autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Firma del genitore che ha compilato l'atto di delega
